

Sintesi della tesi di laurea in Diritto Civile (anno 2012-2013), intitolata “Unilateralità della prestazione e struttura del negozio”. Candidata: Giusy Ciampa. Relatore: prof. Carmine Donisi.

Con il presente lavoro si è voluta condurre un’analisi scevra di preconcetti su un tema molto delicato del nostro panorama giuridico.

Le problematiche connesse all’ art. 1333 c.c. sono, infatti, di ampio raggio in quanto coinvolgono diverse colonne portanti del diritto civile italiano: in primo luogo, il concetto tradizionale di <<contratto>>, ricavato dall’ art. 1321 c.c.

Nel primo capitolo, al fine di introdurre il tema al lettore, si è provveduto a descrivere innanzitutto il contesto giuridico in cui il legislatore ha provveduto a calare il <<contratto con obbligazioni del solo proponente>>.

L’ art. 1333, in particolare, è sistematicamente inserito nella Sezione I (“Dell’ accordo delle parti”), Capo II (“Dei requisiti dei contratti”), Titolo II (“Dei contratti in generale”) del Libro IV (“Delle obbligazioni”) dell’attuale Codice Civile, accanto alle (altre) norme che descrivono le varie tecniche di formazione del contratto.

Queste ultime, dunque, sono state analiticamente in rassegna, con brevi accenni alle problematiche connesse a ciascuna di esse.

Una volta così compreso il senso della nostra ricerca, l’attenzione viene focalizzata sulla figura del c.d. <<contratto unilaterale>>, di cui si analizzano la genesi storica e le esperienze similari conosciute da altri Paesi.

Fatte queste doverose premesse di carattere generale, nel secondo capitolo si sono messe al vaglio le diverse teorie esistenti circa la natura di questo <<contratto>>, il quale si dimostra per i più di difficile inquadramento strutturale data l’ assenza della tradizionale <<accettazione>> dell’ altra parte contraente: in questo caso, infatti, il contratto si conclude, ex art. 1333, comma 2°, nel momento in cui alla proposta viene ad affiancarsi il mancato rifiuto dell’ oblato protratto oltre il termine <<richiesto dalla natura dell’ affare o dagli usi>>. Superata agevolmente la tesi del negozio unilaterale – che non trova invero largo seguito (perlomeno in dottrina), data la sua evidente artificiosità – si sono considerate le teorie “contrattualistiche”, le quali si rivelano non meno artificiose dato il ricorso ad evidenti *fictiones*, quali quelle dell’ accettazione <<tacita>> o <<presunta>>.

Tra di esse, comunque, spicca una terza soluzione, quella del <<contratto a struttura unilaterale>> che, seppure anch' essa non immune da critiche, ci avvicina ad una più appagante risposta.

A questo punto si è potuto esplicitare il nostro punto di vista, aderendo ad una corrente di pensiero che, a nostro avviso, più di ogni altra, merita udienza.

Si tratta di prendere atto della presenza, nel nostro ordinamento, di figure contrattuali in cui manca il classico <<consenso>> e della circostanza che il vero elemento essenziale del contratto, accanto alla patrimonialità, è la bilateralità nel regolamento di interessi.

In questo modo, diventa estremamente agevole comprendere, oltre che la natura, anche la *ratio* della norma: con essa il legislatore ha voluto garantire ai privati la possibilità di ricorrere a forme semplificate di contratto qualora l'accordo si riveli uno strumento esuberante.

Sono allora maturi i tempi per trarre le conclusioni circa il tempo e il luogo di perfezionamento del contratto con obbligazioni del solo proponente nonché in ordine alla tutela della posizione dell'oblato.

Infine, nel terzo ed ultimo capitolo ci si è occupati dell'ambito di operatività riservato a tale fattispecie negoziale. Si tratta di un terreno su cui regna grande incertezza e confusione: se in qualche modo pacifica è ritenuta l'applicabilità ai contratti gratuiti ad efficacia obbligatoria, maggiori difficoltà si riscontrano con riferimento ai contratti ad effetti reali, a causa di diversi motivi, essenzialmente legati al principio consensualistico espresso dall' art. 1376 c.c., il quale però si basa su asserzioni di discutibile tenore.

La ricostruzione, con riferimento a tale precipuo aspetto applicativo, non può che passare attraverso l'analisi della fondamentale sentenza n. 9500 del 1987, in cui la Suprema Corte si dimostra favorevole all' estensione dello schema formativo ex art. 1333 c.c. sia ai contratti reali sia ai contratti formali, sentenza che, pur condivisibile nelle conclusioni, non risulta, a nostro avviso, pienamente soddisfacente.